



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40 che assegna al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture;

VISTO l'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testè citate, e le successive modifiche ed integrazioni che hanno elevato a £ 150.000.000.000, pari ad € 77.468.535,00 la somma destinata alle finalità della legge 40/1999;

VISTO l'art. 13 comma 1 quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni di legge 24 aprile 2012 n. 44, per effetto del quale è stata disposta una riduzione dello stanziamento dei fondi assegnati al Comitato Centrale sul capitolo 1330 PG 1 di € 709.509,00 per l'anno 2013;

VISTO l'articolo 12, comma 85, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che lo stanziamento assegnato al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale stanziato sul capitolo 1330, piano di gestione 1 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto per l'anno 2013 di euro 1, 5 milioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015", Tab. 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2012 n. 303 – supplemento ordinario n. 214 – recante la "ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015", che prevede l'iscrizione, per l'anno 2013, di euro 75.259.026,00 sul capitolo 1330 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 marzo 2013, n. 92, in corso di registrazione, che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede la ripartizione delle risorse recate dal medesimo articolo e l'utilizzazione di 134 milioni di euro per le misure inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

RITENUTO opportuno che tali risorse siano destinate con specifico riferimento al completamento della riduzione compensata dei pedaggi autostradali relativamente agli anni 2010 e 2011 e che pertanto, considerati anche i tempi tecnici necessari per acquisire i dati dei passaggi autostradali e provvedere quindi all'impegno ed al pagamento di quanto

dovuto per le riduzioni, si provvederà alla destinazione di fondi per le riduzioni dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2012 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2014;

CONSIDERATA la necessità di definire tempestivamente le modalità di calcolo delle riduzioni dei pedaggi autostradali per il corrente anno 2013 in modo da rendere note in tempo utile tali modalità agli autotrasportatori interessati;

CONSIDERATO che fin dal 2008 era prevista una graduale rimodulazione degli sconti sui pedaggi autostradali volta a favorire l'utilizzo dei veicoli con un minor impatto ambientale, valutando, in particolare, l'esclusione dagli sconti in questione dei veicoli di categoria Euro 2;

VISTA la direttiva ministeriale inerente il 2010, adottata con D.M. 5 ottobre 2010, n. 730, la quale, considerato che l'intervenuta crisi economica globale ha inciso profondamente sui bilanci di gran parte delle imprese di autotrasporto impedendo l'ipotizzata eliminazione degli Euro 2 dal parco veicoli, non modificava per il 2010 i criteri precedentemente fissati per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali con riferimento alla classe ecologica dei veicoli;

VISTA la direttiva ministeriale inerente il 2011, adottata con D.M. 23 maggio 2011, n. 202 la quale, sulla base delle medesime considerazioni circa le conseguenze della crisi economica, non modificava per il 2011 i criteri precedentemente fissati per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;

VISTA la direttiva ministeriale inerente il 2012, adottata con D.M. 29 marzo 2012, n. 108, la quale, nonostante i perduranti effetti della crisi economica, definiva per il 2012 parziali modifiche ai criteri precedentemente fissati per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;

RITENUTO opportuno definire, per il 2013, ulteriori modifiche ai criteri fissati negli esercizi precedenti per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, onde favorire l'utilizzo di veicoli a minor impatto ambientale, in particolare escludendo dagli sconti in questione i veicoli di categoria Euro 2 ed impartendo le conseguenti istruzioni al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

VISTE le delibere assunte dal Comitato Centrale in materia di riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2010, in attuazione della citata Direttiva 5 ottobre 2010, n. 730;

VISTA, in particolare, la delibera assunta dal Comitato Centrale n. 10/2011 del 16 giugno 2011 con la quale è stata destinata la somma di euro 54.576.735,84, pari al 90% della somma di euro 60.640.817,57, alla riduzione compensata dei pedaggi pagati nell'anno 2010 ed alle spese di procedura relative, in attuazione dell'art. 4 della citata Direttiva 730/2010;

VISTA la delibera 07/2012 del 26 giugno 2012 con la quale, in considerazione dell'ammontare complessivo delle riduzioni dei pedaggi 2010 ammesse pari ad € 184.382.152,30 si è provveduto a destinare € 98.218.108,20 alle citate riduzioni;

VISTA la delibera 13/2012 del 02 agosto 2012 con la quale si approva la rideterminazione delle riduzioni ammesse per i pedaggi 2010 in complessivi €188.533.285,76;

VISTA, inoltre, la delibera n. 09/2012 del 20 giugno 2012 con la quale è stata destinata la somma di € 54.576.735,81, pari al 90% della somma di euro 60.640.817,57, alla riduzione compensata dei pedaggi pagati nell'anno 2011 ed alle spese di procedura relative, in attuazione dell'art. 4 della citata Direttiva 23 maggio 2011, n. 202;

CONSIDERATO che entro il 31.12.2012 è stato possibile assumere impegni di spesa per la riduzione compensata dei pedaggi 2010 limitati ad euro 98.218.108,20 e che pertanto restano da assumere gli impegni di spesa corrispondenti alle riduzioni compensate dei pedaggi a saldo del 2010 ed a quelle dei pedaggi del 2011;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale deve dare attuazione alle citate delibere relative ai pedaggi 2010 e 2011 ed alle spese necessarie per le iniziative e gli interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti, ivi incluse quelle previste dal Protocollo di intesa sottoscritto il 27 dicembre 2010 dal Comitato Centrale e dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e dal successivo Protocollo aggiuntivo sottoscritto il 23 dicembre 2011, come rimodulati a seguito delle riduzioni di spesa previste dall'art. 13, comma 1 quinquies, del citato decreto legge 16/2012 e dall'articolo 12, comma 85, del citato decreto legge 95/2012;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2 dell'11 gennaio 2013, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero il 14.2.2013, con il quale il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici ha attribuito per l'anno 2013 al Presidente del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori, le risorse finanziarie dei capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello Stato di previsione della spesa del Ministero, nonché i maggiori stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi posti in essere nel corso dell'anno 2013;

CONSIDERATO che, ai fini della sicurezza della circolazione e della protezione ambientale, si rende necessario prevedere iniziative specificatamente destinate all'autotrasporto di merci, anche con riferimento all'attività di controllo della circolazione dei mezzi pesanti da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e delle Forze di Polizia ed alla realizzazione di aree di sosta per veicoli pesanti, impartendo apposite istruzioni al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

VISTO il Protocollo di Intesa sui controlli in materia di autotrasporto, sottoscritto il 14 luglio 2009 dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e dal Ministro dell'Interno, che ha l'obiettivo ~~tra l'altro~~ di incrementare le verifiche sulle imprese estere e con il quale sono stati definiti gli obiettivi e gli strumenti per il potenziamento e la specializzazione dei controlli nel settore del trasporto stradale;

VISTO, inoltre, il protocollo d'intesa sottoscritto a Trieste il 29 ottobre 2010, con il quale sono stati assunti specifici impegni per l'incremento quantitativo e qualitativo dei controlli sui mezzi pesanti nella Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la Direttiva del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 0000473 del 4 marzo 2010, con la quale, in attuazione del predetto protocollo d'intesa, sono stati definiti i criteri organizzativi dell'attività di controllo sull'autotrasporto svolta anche con i Centri Mobili di Revisione;

VISTO il Protocollo di intesa stipulato in data 27 dicembre 2010 tra il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori ed il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed il successivo Atti aggiuntivi stipulati in data 23 dicembre 2011 e 26 luglio 2012, con i quali sono state individuate alcune iniziative da realizzare per la sicurezza stradale;

CONSIDERATO che, in attuazione del citato Protocollo del 27 dicembre 2010 e s.m.i., è stato, tra l'altro, rinnovato, per il quinquennio 2010 - 2014, il contratto di riattamento e manutenzione per i Centri Mobili di Revisione;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, le somme utilizzabili nell'anno 2013 per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto legge 28 dicembre 2008, n. 451, convertito nella Legge 26 febbraio 1999, n. 40, ammontano a complessivi euro 209.259.026,00, ivi inclusi i 134 milioni di euro di cui al citato Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 marzo 2013, n. 92;

RITENUTO di destinare agli interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti il 10% della somma corrispondente ai fondi strutturalmente previsti dalla Legge 40/99 e ss.mm.ii., (euro 77.468.535 per 10% pari a euro 7.746.853), tenendo conto dello stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2013 e dal relativo decreto di ripartizione in capitoli e pertanto al netto delle riduzioni operate in attuazione dell'articolo 13, comma 1 quinquies del decreto legge 16/2012 e dell'articolo 12, comma 85 del decreto legge 95/2012 (rispettivamente euro 709.509 e euro 1.500.000), per un importo complessivo pari a euro 5.537.344;

ADOTTA

la seguente direttiva:

1. Il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori destinerà le risorse disponibili per l'anno 2013 sul capitolo 1330 dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in misura pari al 10% della somma corrispondente ai fondi strutturalmente previsti dalla Legge 40/99 e ss.mm.ii. - al netto delle riduzioni operate in attuazione dell'articolo 13, comma 1 quinquies del decreto legge 16/2012 e dell'articolo 12, comma 85 del decreto legge 95/2012 - per un importo complessivo pari a euro 5.537.344,00 ad iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti, ivi incluse quelle previste dal Protocollo di intesa sottoscritto il 27 dicembre 2010 dal Comitato Centrale e dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e successivo Atto aggiuntivo in data 23 dicembre 2011, al fine di rendere strutturale l'attività di controllo svolta sul territorio.

A tali fini il Comitato Centrale:

- sottoscriverà con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici gli atti eventualmente necessari per l'aggiornamento del protocollo d'intesa del 27 dicembre 2010, prevedendo, tra l'altro, di assegnare alle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo dell'attività di controllo dei mezzi pesanti, con particolare riferimento al Nord-Est del Paese interessato da fenomeni di abusivismo posti in essere da vettori stranieri;
- interverrà, a supporto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi Informativi e statistici e previa intesa con il Dipartimento stesso, nelle fasi di controllo al fine di fornire, nell'ambito delle attività programmate dal Dipartimento e dal Servizio di Polizia Stradale, supporti tecnici per l'ulteriore specializzazione del controllo;
- continuerà - in attuazione al Protocollo d'intesa del 27 dicembre 2010 e s.m.i.- la collaborazione già attivata con il Dipartimento con ulteriori iniziative di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori dello stesso Dipartimento e delle Forze di Polizia, nonché dei formatori, allo scopo di conseguire un'ulteriore intensificazione e specializzazione dei controlli, con particolare riguardo alle verifiche sulle imprese estere;

- provvederà agli oneri derivanti dal contratto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Centri Mobili di Revisione e, sulla base degli approfondimenti effettuati in collaborazione con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, agli oneri inerenti il monitoraggio attraversamento sui valichi alpini delle merci pericolose;
 - proseguirà la contribuzione al finanziamento sia di organismi costituiti in ambito comunitario, aventi l'obiettivo di ottimizzare l'attività di controllo sull'autotrasporto di merci, sia di studi promossi da organismi internazionali cui partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di sicurezza e regolazione del traffico dei mezzi pesanti attraverso i valichi alpini o che comunque interessino le problematiche dell'attraversamento delle Alpi;
 - utilizzerà le rimanenti risorse, previa intesa con il Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per la promozione di iniziative volte a diffondere i principi della sicurezza, nonché per ulteriori interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.
2. Il Comitato Centrale utilizzerà le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per il corrente anno per la residua copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose e del contenzioso pregresso relativi all'anno 2010 - per l'importo di euro 53.721.682,00 – nonché per le riduzioni dei pedaggi pagati nel 2011 dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose, per il contenzioso pregresso e per le spese per la procedura relativa al 2011, per l'importo di 150 milioni di euro. Il Comitato Centrale seguirà a tali fini le modalità ed i criteri di cui alle relative Direttive ministeriali.
 3. La riduzione compensata dei pedaggi pagati nell'anno 2013 dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose sarà provvisoriamente determinata nella misura del 90% dei fondi strutturalmente previsti dalla legge 40/99, così come stanziati ai sensi della legge di bilancio 2013 e del relativo decreto di ripartizione in capitoli (pari ad € 75.259.026,00). Il Comitato Centrale provvederà alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, a tale fine, all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa.
 4. La riduzione compensata dei pedaggi 2013 sarà differenziata per classi di veicoli commerciali e per fatturato globale realizzato sulla rete autostradale dalle suddette imprese, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
 5. La riduzione compensata di cui sopra si applica ai veicoli Euro 3 e categorie superiori, individuati nelle classi B: 3, 4 e 5, previste nel sistema di classificazione assisagoma applicato per la determinazione dei pedaggi dalle società concessionarie di autostrade, secondo i seguenti criteri:
 - a) determinazione del fatturato totale annuo, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:
 - 1,00 per i veicoli Euro 3;
 - 2,00 per i veicoli Euro 4;
 - 2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;

- b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
- | | |
|----------------------------|--------|
| • da 200.000 a 400.000 | 4,33% |
| • da 400.001 a 1.200.000 | 6,50% |
| • da 1.200.001 a 2.500.000 | 8,67% |
| • da 2.500.001 a 5.000.000 | 10,83% |
| • oltre 5.000.000 | 13% |

Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato di pedaggi relativamente a passaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00 la riduzione compensata è incrementata del 10%, fermo restando il limite percentuale massimo del 13% sopra fissato per fatturati superiori a 5.000.000 di euro.


Tale incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto della eventuale appartenenza a forme associative.

6. Il Comitato Centrale, per i fini di cui al precedente comma, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i soggetti titolari di concessioni di tratte autostradali a pedaggio.

Tali convenzioni dovranno prevedere:

- la presentazione delle domande e della relativa documentazione da parte dei soggetti interessati all'ottenimento del rimborso;
 - le modalità di istruttoria delle predette domande;
 - le modalità di erogazione, da parte delle società concessionarie, dei rimborsi ai soggetti aventi diritto;
 - le modalità di erogazione, alle società concessionarie, delle somme a copertura dei minori introiti derivanti dai rimborsi da esse effettuati ai soggetti aventi diritto;
 - le modalità di rendicontazione e di controllo sulle operazioni svolte dalle società concessionarie.
7. Il Comitato Centrale è autorizzato a rivedere le quote percentuali delle riduzioni compensate, al fine di utilizzare integralmente le risorse iscritte sul capitolo 1330, con facoltà di riparametrare le percentuali di sconto nell'ipotesi in cui i fondi disponibili si rivelino insufficienti o in esubero.
8. Il Comitato Centrale è autorizzato ad utilizzare le somme assegnate per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, anche per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi.

Sugli adempimenti posti in essere in attuazione degli indirizzi sopra dettati, il Comitato Centrale dovrà riferire, con cadenza semestrale, per il tramite del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con specifico riferimento alle risorse utilizzate per le diverse linee di attività.


IL MINISTRO